

# COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

PROVINCIA DI RAVENNA

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI, L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI AI SENSI DELL'ART. 12 LEGGE 7/8/90 N. 241**

Approvato con atto C.C. n. 21 del 13/04/92

N\DATI\REGOLAMENTI\REGOPATR

U\REGOLAMENTI\PATROCINI SOVVENZIONI

Dischetto n. 1

## ART. 1 - FINALITA'

L'Amministrazione comunale di Castel Bolognese sostiene le iniziative e i progetti promossi dai cittadini, dalle loro espressioni associative, da Enti, organizzazioni e da privati, aventi le seguenti finalità:

- a) promuovere la crescita della qualità della vita dei cittadini su tutti i piani ed in particolare quelli della coscienza civile e della partecipazione, della crescita culturale, della difesa della salute del corpo, dell'ambiente, della valorizzazione del tempo libero;
- b) promuovere l'immagine della città e del territorio, delle sue peculiarità e tradizioni, delle sue attività e dei prodotti del suo lavoro e della creatività;
- c) promuovere l'integrazione e l'attivazione dell'uso delle risorse nell'ambito educativo, culturale, sociale ed economico.

## ART. 2 - CONCESSIONI

Le concessioni del presente regolamento sono erogate a domanda degli interessati, indirizzata al Sindaco, nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attività e delle indicazioni di cui all'art. 1 dello Statuto:

- a) ATTIVITA' CULTURALI finalizzate principalmente a sostegno delle attività ed iniziative:
  - 1- culturali ed educative che si svolgono nell'ambito del territorio comunale;
  - 2- teatrali, cinematografiche, di immagine e musicali, che si svolgono nell'ambito del territorio comunale;
  - 3- di organizzazione, nell'ambito del territorio comunale, di convegni, mostre, rassegne, esposizioni, concerti aventi finalità culturali ed artistiche che costituiscono rilevante interesse per la comunità locale;
  - 4- di progetti finalizzati ad incentivare l'utilizzo di strutture e spazi culturali esistenti e funzionanti, ma sottoutilizzate ed ubicate nell'ambito del territorio comunale;
  - 5- di progetti relativi alla produzione, documentazione e diffusione della cultura nell'ambito del territorio comunale a mezzo di volumi, audiovisivi, compactdisc ed altri sistemi;
  - 6- di valorizzazione delle opere d'arte, dei valori monumentali, storici e tradizionali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, sociali e culturali che costituiscono il patrimonio della comunità locale;
  - 7- di promozione di scambi e conoscenze culturali ed educative fra i giovani della comunità locale e quelli di altre comunità locali, nazionali ed internazionali.
- b) ATTIVITA' CONNESSE ALL'ISTRUZIONE finalizzate principalmente a sostegno di attività ed iniziative:
  - 1- di qualificazione scolastica, volta a stimolare e migliorare la capacità progettuale della scuola, di orientamento, di alternanza scuola-lavoro e quelle connesse all'integrazione con il settore della formazione professionale;
  - 2- per la realizzazione di convegni, stages e più in generale di momenti assembleari per uno sviluppo e crescita della qualità dello studio.
- c) ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE NEL TEMPO LIBERO

finalizzate principalmente a sostegno delle attività ed iniziative:

- 1- sportivo - amatoriali e delle attività fisico- motorie e ricreative del tempo libero;
- 2- di formazione educativa e sportiva dei giovani (Giochi della Gioventù, Campionati studenteschi, ecc.);
- 3- competitive di incremento della pratica dello sport dilettantistico;
- 4- dell'associazionismo dello sport dilettantistico;
- 5- dell'associazionismo ricreativo del tempo libero;
- 6- riservate ai portatori di handicap;
- 7- professioniste quando le stesse possono concorrere alla promozione della pratica sportiva, al prestigio ed all'immagine della comunità del territorio comunale;
- 8- a sostegno degli Enti di promozione sportiva che dispongono di una concreta struttura operante nel territorio comunale.

Ai soggetti che svolgono attività ed iniziative sportive sopradescritte, possono essere concesse agevolazioni per l'uso di impianti e strutture sportive di proprietà comunale, con esclusione di sovvenzioni e finanziamenti a carico del bilancio comunale.

d) ATTIVITA' ECONOMICHE finalizzate principalmente a sostegno di :

- 1- interventi, investimenti finanziari, servizi per la qualificazione e lo sviluppo delle attività economiche;
- 2- accesso al credito;
- 3- attività ed iniziative economiche di organizzazione, nell'ambito comunale, di fiere, mostre, esposizioni, rassegne che hanno come finalità la promozione e la pubblicizzazione dei prodotti e delle produzioni tipiche locali, dell'artigianato, dell'agricoltura e dell'industria;
- 4- attività ed iniziative economiche che si svolgono nell'ambito del territorio comunale aventi come finalità l'incremento dei flussi turistici;
- 5- iniziative che si svolgono nell'ambito del territorio comunale aventi come finalità la diffusione del turismo sociale.

e) ATTIVITA' RIVOLTE ALLA TUTELA ED ALLA CONOSCENZA DEI

VALORI AMBIENTALI finalizzate principalmente a sostegno di iniziative ed attività:

- 1- per promuovere nei cittadini la conoscenza, il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- 2- di educazione ambientale.

f) ATTIVITA' SOCIALI ED ASSISTENZIALI finalizzate principalmente a sostenere iniziative ed attività:

- 1- contro l'emarginazione e le discriminazioni di ogni genere;
- 2- di inserimento sociale ed assistenza ai cittadini inabili;
- 3- di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze;
- 4- di educazione e prevenzione sanitaria;
- 5- di valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato;

Per le concessioni di contributi assistenziali e di servizi sociali, si applicano specificatamente le norme contenute nel Regolamento per l'assistenza socio- economica.

Oltre a quanto previsto nei precedenti commi l'Amministrazione comunale, per consentire lo svolgimento di manifestazioni, convegni e mostre da realizzarsi in sede locale territoriale, può concedere sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari ed attribuire vantaggi economici, anche sotto forma di partecipazione

all'organizzazione e fornitura di locali ed arredi.

### ART. 3 - PUBBLICITA'

Secondo il criterio della pubblicità delle attività amministrative di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241, l'Amministrazione comunale può ricorrere ai quotidiani e periodici ed alle trasmissioni radio televisive per erogazioni pubblicitarie, la pubblicazione e la diffusione di informazioni concernenti attività comunali.

### ART. 4 - MODALITA'

Le domande degli interessati, con esclusione degli Enti pubblici, dovranno essere prodotte in carta semplice (esclusi i casi di cui la legge prevede espressamente le domande in bollo) entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'iniziativa, ad eccezione del corrente anno (1992), per il quale si dispone che la presentazione delle domande avvenga almeno 60 gg. prima dell'iniziativa e dovranno riportare in allegato le seguenti indicazioni:

- a) natura giuridica del soggetto richiedente, con l'indicazione, anche fiscale, della persona abilitata ad esercitare, nei confronti dei terzi, la rappresentanza del soggetto richiedente;
- b) la descrizione dell'iniziativa per la quale si richiede il sostegno dell'Amministrazione ed il patrocinio dell'Amministrazione comunale;
- c) l'attestazione che l'intervento o attività da finanziare o sostenere persegue fini di pubblico interesse e la individuazione dei motivi per i quali può essere ritenuto tale;
- d) il piano finanziario dell'iniziativa, ripartito nelle voci di entrata e di spesa, con l'indicazione dei contributi anche in beni e/o servizi, di altri soggetti pubblici e privati;
- e) l'impegno di produrre, a consuntivo, la dimostrazione contabile dell'effettivo utilizzo della somma ricevuta a titolo di contributo, sussidi ed ausili finanziari l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed Enti pubblici e privati ai sensi dell'art. 12 legge 7.8.90 n. 241.

Nel caso di provvidenze che incidono sulla struttura e sulla natura dei beni mobili ed immobili, il richiedente dovrà indicarne il titolo della disponibilità, l'esistenza di vincoli, nonché l'eventuale destinazione d'uso dei beni stessi.

La suddetta documentazione dovrà essere sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante dell'Ente che si assumerà la piena responsabilità delle affermazioni e notizie nelle stesse contenute.

L'adesione alla richiesta, con la indicazione dei benefici concessi, sarà decisa di volta in volta dalla Giunta comunale.

Il patrocinio consiste nel sostegno del Comune ad iniziative promosse da organismi pubblici o privati di cui si accolgano la progettazione e l'organizzazione delle manifestazioni della veste presentata.

### ART. 5 - INTERVENTI

Il Comune può intervenire attraverso:

- 1) concorso nelle spese e assunzione di parte degli oneri di realizzazione;
- 2) utilizzo gratuito degli spazi pubblici a sua disposizione;
- 3) altri servizi disponibili (prestazioni economiche, lavoro di segreteria, telefono, spese postali, attrezzature, personale, ecc.).

E' facoltà dell'Amministrazione valutare l'opportunità di erogare, in alternativa a servizi richiesti, equipollenti contributi in denaro.

Il patrocinio è concesso dalla Giunta comunale su proposta del Sindaco o dell'Assessore al ramo,

corredata da relazione del servizio o Ufficio comunale competente.

## ART. 6 - VERIFICA

Prima di procedere all'esame delle domande di cui ai precedenti articoli, sarà verificato che:

- l'intervento proposto rientri nelle finalità dell'Amministrazione e presenti le caratteristiche di pubblico interesse;
- siano state rispettate le norme contenute nel presente regolamento e le eventuali ulteriori direttive impartite dall'Amministrazione.

Nessuna domanda di contributo potrà essere presa in considerazione dall'Amministrazione comunale, se il richiedente non avrà prodotto idonea dimostrazione e consuntivo dell'utilizzo relativo a eventuali contributi precedenti da parte del Comune, a decorrere dal primo contributo ricevuto posteriormente alla data di approvazione del presente regolamento.

La liquidazione dei contributi in denaro avverrà a conclusione delle manifestazioni per le quali era stata presentata la domanda e dopo aver esaminato la seguente documentazione:

- atti provanti l'avvenuto svolgimento dell'iniziativa;
- bilancio consuntivo;
- documentazione contabile (fatture, ricevute, ecc.).

Il contributo non potrà in nessun caso eccedere il pareggio consuntivo.

## ART. 7 - ALTRE DISPOSIZIONI

Resta inteso che le manifestazioni dovranno svolgersi sempre in luogo aperto al pubblico e dovranno garantire l'incolumità degli utenti secondo le norme vigenti.

Per le manifestazioni a pagamento il prezzo del biglietto dovrà essere concordato con l'Amministrazione comunale.

Quando siano richieste prestazioni economiche per attrezzature, addobbi, stampa, ecc. o altri servizi (da indicare dettagliatamente nelle domande) l'Amministrazione comunale riserva di valutare la legalità delle richieste e di erogare le prestazioni compatibilmente con le disponibilità di personale e di mezzi.

Nel caso di concessione dei benefici oggetto del presente regolamento il materiale informativo riguardante l'iniziativa deve riportare la dicitura "PATROCINIO DEL COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE" e dovrà essere affisso nell'area interessata dalla manifestazione lo striscione recante la medesima dicitura che sarà messo a disposizione dal Comune.

I presenti criteri non modificano i regolamenti vigenti nelle varie aree di attività dell'Amministrazione comunale.

Essi intendono stabilire un iter procedurale omogeneo per pratiche sostanzialmente analoghe.

## ART. 8 - OPERATO DELLA GIUNTA

La Giunta comunale decide in merito alle richieste di concessioni di cui al presente regolamento avuto riguardo dunque delle disponibilità di bilancio e di merito della rilevanza e delle caratteristiche delle iniziative proposte.

La Giunta comunale, qualora ritenga insufficiente l'istruttoria, può richiedere un supplemento di indagini al fine di pervenire ad ulteriori elementi integrativi di giudizio.

Le decisioni della Giunta comunale debbono sempre essere congruamente motivate e coerenti con gli indirizzi politico-amministrativi e finanziari dell'Ente, conformi cioè ai contenuti della relazione previsionale

programmatica del bilancio annuale di previsione.

Le decisioni assunte dalla Giunta comunale vengono comunicate agli interessati.

#### ART. 9 - INTERVENTI STRAORDINARI

La Giunta comunale può, in via eccezionale, concedere contributi e benefici per attività ed iniziative, di carattere straordinario e non ricorrente e di interesse della comunità locale, non previste nel piano annuale di cui al precedente art. 4, nel rispetto comunque delle procedure e delle modalità disciplinate nel presente regolamento.

#### ART. 10 - DISPOSIZIONI DISCIPLINANTI I RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO

L'Amministrazione comunale riconosce l'Associazione Pro Loco come istituzione di base per la promozione turistica e la correlativa tutela dei valori culturali ed ambientali.

La locale Associazione Pro Loco, costituita da volontari e con la presenza in Consiglio di Amministrazione di un rappresentante di diritto dell'Amministrazione comunale, esplica quindi attività culturali, artistiche, ricreative, sportive, per il tempo libero e per la valorizzazione del territorio, pienamente condivise dall'Amministrazione Comunale.

Per l'organizzazione e l'esercizio delle sue attività, alle quali partecipano in maniera elevata i cittadini di Castel Bolognese e quelli dei paesi vicini, l'Associazione ha la necessità di disporre di una sede, che l'Amministrazione comunale garantisce.

Tutte le spese di gestione e manutenzione della sede sono a carico dell'Associazione Pro Loco. Inoltre l'Amministrazione comunale garantisce:

- la concessione gratuita degli spazi pubblici ed Auditorium necessari ed indispensabili, se disponibili;
- la concessione gratuita delle attrezzature (palco, automezzi, sedie, ecc.) necessari ed indispensabili purchè disponibili nei momenti richiesti;
- la concessione gratuita di energia elettrica per illuminazione, gas ed acqua necessari ed indispensabili per l'attuazione delle iniziative;
- l'utilizzo di personale comunale nei limiti delle disponibilità residue dopo l'esecuzione dei compiti di istituto.

L'Associazione è tenuta ad inoltrare le relative domande all'Amministrazione comunale in carta semplice, almeno 60 giorni prima di ogni iniziativa, specificando dettagliatamente le concessioni richieste.

Il Sindaco, su relazione dell'Ufficio comunale competente, dispone la concessione dei benefici.

Per tutte le iniziative promosse dell'Associazione Pro Loco, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 del presente regolamento.

L'Associazione ha l'obbligo della presentazione all'Amministrazione comunale del bilancio consuntivo annuale.

#### ART. 11 - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

L'Amministrazione comunale riconosce le Società sportive come istituzione di base per la promozione e la valorizzazione della pratica sportiva amatoriale, fisico-motoria e ricreativa del tempo libero.

In particolare intende mettere a disposizione delle Società sportive che, senza scopo di lucro, esercitano le loro attività ricreative, sportive, per il tempo libero, condividendole pienamente, gli impianti sportivi costituiti da:

- CAMPO SPORTIVO in via Lughese
- CAMPO SPORTIVO in via Donati
- CAMPO POLIVALENTE (pallavolo, pallamano, ecc.) nella zona sportiva
- GLI IMPIANTI annessi (spogliatoi, depositi, tribune, ecc.).

In merito agli impianti sportivi sopracitati l'Amministrazione comunale si impegna, nei limiti della disponibilità di bilancio, a provvedere al pagamento dei consumi di energia elettrica, acqua, riscaldamento, oltre agli interventi di manutenzione straordinaria.

A carico delle Società sportive che hanno in gestione gli impianti ricadono le spese di manutenzione ordinaria, custodia e quant'altro non espressamente indicato a carico dell'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione comunale si riserva di intervenire a modifica di quanto sopra, qualora vengano a verificarsi condizioni che contraddicono con le finalità per le quali vengono concessi tali benefici.

Le Società sportive hanno l'obbligo della presentazione all'Amministrazione comunale del bilancio consuntivo annuale.

#### ART. 12 - PROVVIDENZE

Alle provvidenze di cui al presente regolamento verranno applicate le disposizioni contenute nell'art. 10 - 1° comma, lettera f) della legge 31/05/1965 n. 575, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 19/03/1990 n. 55, recante norme per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre forme di criminalità organizzata.

#### ART. 13 - RITENUTE

I contributi, i sussidi, gli ausili finanziari e l'attribuzione dei vantaggi economici saranno assoggettati alle ritenute fiscali previste dalle disposizioni vigenti al momento delle relative concessioni.

#### ART. 14 - ALBO DEI BENEFICIARI

1. E' istituito, in attuazione dell'art. 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

2. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

3. L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno.

#### ART. 15

L'albo deve contenere le seguenti indicazioni:

Per ciascun soggetto fisico:

- a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
- b) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- c) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma

regolamentare).

Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi:

- a) denominazione e ragione sociale, natura giuridica dell'Ente o forma associativa o societaria;
- b) indirizzo;
- c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- d) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

## ART. 16

Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'Ufficio di segreteria comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'Ufficio di ragioneria.

L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e di pubblicità. Copia dell'albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.